

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario La Rosa
Avv. G.Luca Baglieri
Via Firenze n. 59
97019 - Vittoria
Tel. 0932.1915072
giovanni.baglieri@avvragusa.legalmail.it
giovanniluca.baglieri@gmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA - SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART
700 C.P.C. ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Per la Sig.ra **Scibilia Nadia** nata a Vittoria il 22-1-1979, (C.F.: SCBNDA79A62M088I) residente a Vittoria nella Via Garibaldi n. 21 , rappresentata e difesa dall'Avv. **Giovanni Luca Baglieri** (C.F. BGL GNN 78RT21 C927C) giusta mandato in calce al presente atto il quale dichiara di voler ricevere ogni atto e/o comunicazione inerenti la presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata **giovanni.baglieri@avvragusa. legalmail.it**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F: 80185250588)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA" (C.F.: 80018500829) ,

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (c.f.: 80018500829) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, via Ognina 149 Catania

e nei confronti di

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie relative alle operazioni di mobilità straordinaria a seguito di domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021 ex art 7 CCNL dell'8-7-2020 ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nelle graduatorie indicate risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio

IN FATTO

- La ricorrente risulta essere docente a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico "Luca Paciolo" in Bracciano portante il codice RMIS048005;

- in data 14-7-2020, nel rispetto della normativa in materia, su modello U4, provvedeva e depositare telematicamente domanda di assegnazione provvisoria del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021, beneficiando della precedenza di lavoratrice/madre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2020/21, così come si evince dalla copia della domanda che si allega in uno alla schermata area personale delle istanze on line (doc.1);

- che nella citata domanda si indicava come sede di svolgimento del rispettivo incarico le seguenti strutture:

1 RGTD01751T I.T.C. SERALE E. FERMI

2 RGIS012003 G.MARCONI.

3 RGIS01400P GIUSEPPE MAZZINI

4 RGIS017006 ENRICO FERMI

- 5 RGSSM088W7 Comune di VITTORIA
- 6 RGIS003008 GIOSUE' CARDUCCI
- 7 RGIS00800B QUINTINO CATAUDELLA
- 8 RGIS018002 G.B. VICO - UMBERTO I - R. GAGLIARDI
- 9 RGRH020005 PRINCIPI GRIMALDI
- 10 RGIS02100T ARCHIMEDE
- 11 RGIS004004 GIOVANNI VERGA
- 12 RGIS01300V GALILEO FERRARIS
- 13 RGTD03000T F. BESTA
- 14 RGIS00200C GAETANO CURCIO
- 15 RGSS000VH8 Provincia di RAGUSA

- che in particolare presso l'Istituto "Principi Grimaldi" (RGRH020005) si era resa vacante una cattedra per la classe di concorso AA24 e ciò a far data dal 24-8-2020 a seguito di passaggio della docente titolare, Prof.ssa Schembari Claudia, ad altra classe di insegnamento (lingua inglese presso la succursale di Chiaramonte Gulfi)

- che con successiva graduatoria, pubblicata il 31-8-2020 dall'Ambito territoriale di Ragusa, la odierna ricorrente, sebbene ne avesse tutti i requisiti, anche sotto il profilo del punteggio di valutazione pari a n. 13 punti, non risultava attributaria di alcun provvedimento di assegnazione provvisoria (doc 2);

- che in realtà, la odierna ricorrente, aveva ed ha maturato il diritto ad essere assegnata presso L'istituto Principi di Grimaldi, nella misura in cui la stessa, a seguito dello scorrimento della

graduatoria, il docente Gurrieri Antonio, veniva assegnato presso l'istituto IC "Bufalino" di Comiso (doc. 3), mentre la docente Ravalli Ivana, veniva assegnata, giusta provvedimento del 29-8-2020 presso l'Istituto "Carducci di Comiso" (doc.4);

- che in data 14-9-2020, veniva pubblicata una disponibilità cattedre tra le quali figurava appunto il posto lasciato vacante già dal 24-8-2020 dalla Prof.ssa Schembari Claudia presso il "Principe Grimaldi" (doc 5)

- che tale cattedra, in spregio alla precedente graduatoria del 31-8-2020 così come detto modificata, in forza della quale l'odierna ricorrente risultava e risulta essere la prima in graduatoria dei non-assegnatari, veniva invece assegnata a tale Ingrao Sabrina (doc. 6), il cui nominativo veniva prelevato dalle graduatorie GPS - 1 fascia, preferendola in maniera del tutto arbitraria alla Professoressa Sicibilia, docente di ruolo in lingue e letteratura francese!

- che con successiva PEC del 15-9-2020 (doc 6), la odierna ricorrente provvedeva a depositare legittima richiesta di tentativo di conciliazione ex art 135 CCNL 29-11-2007, il quale, ad oggi, non ha avuto esito alcuno, per cui si è costretti ad adire la competente Autorità Giudiziaria.

IN DIRITTO

La procedura per l'assegnazione provvisoria, in seguito alle operazioni di mobilità, è illegittima e la ricorrente ha diritto ad essere assegnata alla sede indicata nella domanda di mobilità,

secondo l'ordine di priorità ivi elencato.

Inoltre, la ricorrente ha comunque diritto all'assegnazione temporanea in provincia di Ragusa ex art. 42 bis della L. 151/2001.

In primis si rileva come la procedura di assegnazione provvisoria è palesemente illegittima, in quanto la ricorrente non è stata assegnata a nessun ambito indicato tra le sue preferenze, ed in particolare non è stata assegnata al "Principi Grimaldi" pur essendo tale cattedra vacante a far data dal 24-8-2020 **e nonostante la ricorrente fosse la prima in graduatoria**, per come sopra descritto.

Orbene, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR è stata elaborata all'esito di una procedura che ha dato luogo a gravissimi ed evidenti errori, in violazione della disciplina regolante la mobilità, legale e contrattuale.

Palese è la violazione di legge e, nello specifico, la lettera l) del capo IV del comma 8 del CCNL 8-7-2020 (doc. 8) nella misura in cui non si tiene conto del diritto di precedenza nella procedura di assegnazione provvisoria nonché della disponibilità della cattedra a far data dal 24-8-2020 avallata dalla successiva pubblicazione del 14-9-2020

Ciò è facilmente riscontrabile dall'esame degli elenchi dei trasferimenti provinciali pubblicati dal MIUR, nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti.

La ricorrente avendo una valutazione pari a 13 punti, aveva diritto e precedenza rispetto ad altri docenti e soprattutto rispetto alla docente Ingrao il cui punteggio e fascia sono di gran

**lunga inferiori rispetto a quelli di cui è attributaria la odierna
ricorrente.**

In ogni caso, è evidente che si è trattato di errori o “anomalie” dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR.

Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, o mancate assegnazioni, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell’intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità *“il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l’assegnazione della sede rispetto all’ordine di preferenza”* (Cfr. Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 - Tribunale di Forlì sent. 211/2017 - Tribunale di Como ord. 19.12.2016 - Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 - Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 - Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 - Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 - Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 - Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 - Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 - Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016 - Tribunale di Trani ord. 16.9.2016 - Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 - Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 - Tribunale di Verona ord. 11.3.2017; Tribunale di Piacenza ord. 54.10.2017; Tribunale di Bari 4.10.2016; Tribunale di Latina ord. 14.3.2017 - Tribunale di

Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016 - Tribunale Napoli Nord ord. 24.2.2017 - Tribunale di Napoli ord. 25737/2016 dep. 12.3.2017 - Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord. 01.09.2016, n. cron. 22967/16 - Tribunale di Avezzano ord. 14.2.2017).

Anche il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare *“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”*

- si rileva ed eccepisce altresì per estensione analogica, la violazione, nel caso di specie dell'art 42 bis DLgs. n. 151/2001, come novellato dalla L. 124/15 il quale dispone: *“Al genitore con figli minori fino a tre anni di età (esteso per giurisprudenza costante anche a 6 anni) dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi ed esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere*

comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. (...)".

L'assenso delle amministrazioni coinvolte si sostanzia in un "obbligo" in capo alle stesse, qualora sussistano i requisiti oggettivi citati dalla legge, configurandosi un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede. (v. Corte di Appello di Trento - sent. 71/2014 - Trib. Reggio Emilia, sent.9.11.2005). *"Pertanto la tutela prevista per i lavoratori dipendenti va estesa a tutto il personale compreso quello dirigenziale, non essendo contenute espresse esclusioni e, in caso di trasferimento, il datore di lavoro, in presenza di soluzioni organizzative per lui equivalenti, adotti ove possibile quella meno gravosa per il lavoratore: la carenza di una congrua motivazione nel diniego al trasferimento temporaneo, consente quindi al giudice di disapplicare gli atti amministrativi posti in essere dall'amministrazione di destinazione, oltre che di ordinare l'invocata temporanea assegnazione, lasciando al potere discrezionale dell'ente di individuare l'incarico dirigenziale compatibile con le esigenze di organizzazione e funzionalità dell'ente"* (Tribunale Reggio Emilia, 09 novembre 2005, in Lav. nelle p.a. 2006, 2 397).

E', dunque, indubbio che l'art. 42 bis del D. Lgs. 26.3.2001 n.151 si applichi anche al personale docente, riferendosi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 co.2 del D. Lgs.

165/2001.

Sul punto il Tribunale di Lecce ha affermato *“Il dipendente pubblico del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto, ai sensi dell’art.42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n.151 e in assenza di contestazioni da parte della p.a. circa l’esistenza di un posto vacante in organico nella sede richiesta, assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa garantire l’effettiva unità e convivenza del nucleo familiare (...) non potendo l’amministrazione opporre l’assenza dei requisiti previsti dal c.c.n.l. di comparto per l’assegnazione provvisoria, che costituisce istituto distinto, subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti”* (sent. 16.7.2007 pubbl. Il civilista 2010, 6, 83 - nello stesso senso Tribunale di Milano ord. 8151 del 10.3.2015 - Tribunale di Torino, ord. 11.7.2016 - Tribunale di Ivrea ord. 16.12.2015 - Tribunale di Roma ord. 2.3.2016 - Tribunale di Salerno ord. del 17.12.2012 - Tribunale di Mantova ord. febbraio 2016 -).

Nel caso di specie, anche sotto questo profilo, sussistono tutti i presupposti per la concessione dell’assegnazione temporanea: pubblico dipendente con figlio di età non superiore ai 6 anni; coniuge lavoratore in provincia di Ragusa; posto vacante e disponibile presso Istituto Principi Grimaldi di Modica”; omesso motivato dissenso (sotto forma di silenzio alla istanza di conciliazione)

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2020/2021), ad una Scuola ricompresa nel comune di ricongiungimento al figlio minore, espressamente individuato in domanda nel Comune di Vittoria, o in altro Comune nell'ambito territoriale della provincia di Ragusa; all'uopo la ricorrente ha indicato il suo ordine di preferenze e ad uno di tali Istituti dovrà essere assegnata, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono, soprattutto alla luce del fatto che al momento della presentazione della domanda, risultava vacante la cattedra presso l'istituto "Principi Grimaldi" che per precedenza e punteggio spettava di diritto alla odierna ricorrente; Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede vicinore a quella di residenza della propria famiglia; ciò vale soprattutto se si considera che la ricorrente è madre di una bambina che ha da poco compiuto 5 anni di età, e che necessita della presenza costante della madre al fine di poter perseguire un percorso di sana crescita psicofisica.

Non può invero ipotizzarsi il trasferimento della famiglia in una realtà così distante e così diversa da quella nella quale la stessa famiglia si è formata ed il bambino è nato e necessita di crescere,

senza considerare l' evidente e più che prevedibile pregiudizio che in particolare il minore (ma in realtà i componenti di tutto il nucleo familiare), subirebbe per l'allontanamento repentino ed improvviso dalle figure di riferimento quali nonni, parenti, o dai luoghi nei quali abitualmente si svolge la sua vita quotidiana e che rappresentano e costituiscono imprescindibile punto di riferimento per la sua tranquillità e per la sua corretta crescita. Lo stesso coniuge della ricorrente, peraltro, è oggettivamente impossibilitato a trasferirsi fuori dal Comune di residenza poiché ivi è ubicata la sua sede di lavoro, essendo un libero professionista con una cerchia di clienti ben stabilizzata.

La tutela d'urgenza nasce proprio dalla premimente ed immediata necessità di ottenere un provvedimento giudiziale di assegnazione provvisoria anche alla luce di quanto previsto e sancito dall'art 37 della nostra Costituzione

La Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *"non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino"* (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87.332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una

specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *"la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"* e di *"proteggere"* la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, e leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente ad una istituzione scolastica della Provincia Ragusana, con il rischio grave ed imminente che la stessa (vista peraltro l'assegnazione di posti della stessa classe di concorso di quella della ricorrente ad altri docenti posizionati in graduatoria in posizione successiva rispetto ad ella, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in specie, per i bambini.

Non può emettersi di considerare che i tempi di un giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente di doversi trasferire a Bracciano, sede di titolarità, per questo anno scolastico in corso e con tutta probabilità anche per il prossimo, ovvero a dover affrontare il rischio quotidiano egli imprevisi (oltre che i tempi) del viaggio, soprattutto durante questa emergenza sanitaria e di

dover lasciare la propria bambina, in tenerissima età, a Vittoria (costringendola a vivere senza la presenza della madre) o di doverla portare con sé sottraendola all'amore del padre.

Alla luce delle considerazioni su esposte, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro:

- fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al Miur di procedere alla assegnazione provvisoria di pertinenza in ragione della domanda formulata;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in regime di assegnazione provvisoria presso l'Istituto "Principi Grimaldi" di Modica codice istituto RGRH020005 od in altro istituto della Provincia di Ragusa e per la classe di concorso come in precedenza individuate ricorrendone e presupposti di legge ed avendone pieno diritto od in alternativa ex art 42 bis della L 151/2001, emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge.
- Si fa espressa riserva sin d'ora di veder tutelati i propri diritti compreso quello di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente sia patrimoniali che non.
- Con vittoria di spese legali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, **tenuto conto del mancato riscontro alla istanza avanzata in via stragiudiziale totalmente**

disattesa;

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti indicati in narrativa

Con espressa condanna agli onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non avere riscosso.

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminato per cui l'importo del CU è pari ad €uro 237,00.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa lì data del deposito telematico

Avv. Giovanni Luca Baglieri

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto **Avv. Giovanni Luca Baglieri** che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso.

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2020/2021 nella lista degli istituti per come presentati in domanda di competenza dell'U.S.R. Per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Ragusa
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati

Rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez del Cons. di stato 19 febbraio 1990 n. 106 “ (...) *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della*

provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”

- la pubblicazione sulla G.U appare oltremodo onerosa per la ricorrente
- L'Ill. Mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art.151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- Il TAR per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tar Lazio, Sez III Bis, ord. n. 9458/2014)

Rilevato infine che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito miur

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

fa istanza

afinchè codesto Ill.mo Giudice del Lavoro valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Voglia autorizzare

la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del MIUR
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Con osservanza

Avv. Giovanni Luca Baglieri



Per autentica e sottoscrizione
Firmato da: Giovanni Luca Baglieri in data
17/02/2021 ore 10:54 Luogo: Vittoria



Tribunale Ordinario di Ragusa

Giudice del Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

N. R.G. 311/2021

Il Giudice Alessandro La Vecchia, letto il ricorso depositato in data 17/02/2021 e iscritto in data 17/02/2021

visti gli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ.

visto l'art. 221, comma quarto, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77, secondo il quale "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", disposizione applicabile, secondo l'art. 23 comma 1 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. con L. 18 dicembre 2020 n. 176, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 conv. con L. 22 maggio 2020 n. 35, cioè il 30 aprile 2021, giusta l'art. 1 comma 1 D.L. 14 gennaio 2021 n. 2;

ritenuto che per la prossima udienza non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che vada adottata la suddetta modalità di svolgimento dell'udienza assegnando alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di sintetiche note di trattazione scritta, contenente le sole "istanze e conclusioni", in relazione agli adempimenti processuali previsti;

p.q.m.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del **20/04/2021**;

assegna termine alla parte ricorrente sino al 15.3.2021 per la notificazione, autorizzandola nelle modalità indicate in ricorso, e termine alla controparte ed ai controinteressati sino al 10.4.2021 per il deposito di memoria difensiva.

invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.

dispone che l'udienza fissata si svolga secondo le modalità previste dall'art. 221, comma quarto, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77;

assegna alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note di trattazione scritta contenenti le sole "istanze e conclusioni", in relazione agli adempimenti processuali previsti; le parti potranno depositare anche un foglio d'udienza congiunto contenente le rispettive difese;

invita le parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, ove ciò non risulti eccessivamente oneroso per la mole dei documenti da scansionare;

avvisa le parti che di tanto sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e successiva adozione del relativo provvedimento;

avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine indicato, l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, con l'adozione dei provvedimenti opportuni;
riserva all'esito del giudizio cautelare la fissazione dell'udienza per la trattazione del giudizio di cognizione.

23/02/2021

Il Giudice

Alessandro La Vecchia



TRIBUNALE DI RAGUSA
Settore Lavoro e Previdenza

VERBALE D'UDIENZA SVOLTA MEDIANTE DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
(art. 221 decreto-legge n. 34/2020, conv. in l. 77/2020)

n. r.g. **311/2021**

Oggi 20 aprile 2021, il Giudice dott. Alessandro La Vecchia,

visto l'art. 221, comma quarto, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 conv. con L. 17 luglio 2020 n. 77, secondo il quale “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”;

visto il decreto con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di “note per trattazione scritta”;

lette le note scritte depositate dalle parti costituite nei termini concessi e contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza,

rilevato che manca la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai controinteressati, essendo stata depositata la prova della notifica solo con riferimento al Ministero resistente;

rinvia all'udienza del 8.6.2021, assegnando a parte ricorrente termine perentorio sino al 30.4.2021 per la notifica ai controinteressati del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del presente provvedimento nelle modalità già autorizzate col decreto di fissazione d'udienza;

assegna ai controinteressati termine per costituirsi sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata;

dispone che tale udienza si svolga in modalità cartolare ex art. 221, co. 4, d.l. 34/2020;

Assegna alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di sintetiche note di trattazione scritta contenenti le sole "istanze e conclusioni", in relazione agli adempimenti processuali previsti; le parti potranno depositare anche un foglio d'udienza congiunto contenente le rispettive difese;

Invita le parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, ove ciò non risulti eccessivamente oneroso per la mole dei documenti da scansionare;

Avvisa le parti che di tanto sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e successiva adozione del relativo provvedimento;

Avvisa le parti che nel caso di omesso deposito delle note entro il termine indicato, l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti, con l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Il giudice
dott. Alessandro La Vecchia